

Legge regionale 23 giugno 1978 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

Art. 8 quater

Cessazione dall'ufficio(1)

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall' ufficio i soggetti indicati nell' articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell' articolo 8/bis, intervenute dopo l' ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.

Si applica l' ultimo comma dell' articolo 8 bis.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 41/1987